

Nulla-osta nelle aree naturali protette e formazione del silenzio assenso

Domanda: sono una Guardiaparco del Parco Regionale dei Castelli Romani, ci troviamo in difficoltà per quanto riguarda l'applicazione del silenzio assenso in materia di N.O. edilizi in aree naturali protette. Chiediamo spiegazioni in merito alle nuove normative che hanno modificato la legge 241/1990. Quindi la domanda è: il silenzio assenso vale nelle aree naturali protette e se per favore potete inviarci un riferimento di legge.

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) La risposta al quesito proposto non può che essere negativa. Nel caso di specie, in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, trova applicazione la norma speciale di cui all'art.13 della legge 6 dicembre 1991 n.394, che richiede che il procedimento amministrativo si concluda con un provvedimento espresso dall'Ente Parco, e non già con la formazione del silenzio-assenso da parte dell'Amministrazione.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a quanto pubblicato sulle pagine di questo sito nel mese di gennaio 2007, e che, per maggiore chiarezza espositiva, si riporta qui in calce.

Valentina Stefutti

Publicato il 26 aprile 2007

domanda: Se un intervento da realizzare, ricadente in un Parco Nazionale, non viene sottoposto al parere dell'Ente Gestore, quali sono le procedure sanzionatorie da adottare. Inoltre, se per tale intervento viene richiesto il parere, ma con successivo diniego/parere negativo e, l'intervento viene realizzato, quali sono le procedure da adottare. In sostanza si richiede se il sentito parere dell'Ente Gestore (Parco Nazionale) sia vincolante.

risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti). Nel rispondere al quesito proposto, è opportuno chiarire, in via preliminare, come lo strumento del nulla-osta, sotto il profilo strettamente amministrativo, non rientri, come sembra paventarsi nel quesito, nel novero dei pareri, per cui si pone, come è noto, il problema di stabilirne la natura, sia sotto il profilo della obbligatorietà che sotto il profilo della vincolatività. Invero, lo strumento del nulla-osta (ivi compreso, evidentemente, quello di cui all'art.13 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394), sia sul piano normativo che su quello logico, rientra nel novero della autorizzazioni. Trattasi, come è

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

noto, di provvedimenti mediante i quali la PA – nel caso di specie, l'Ente Parco – nell'esercizio di un'attività discrezionale ed in funzione, si badi bene, preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale, normalmente ad istanza dell'interessato, posto all'esercizio di un diritto soggettivo ovvero di una potestà pubblica, necessariamente preesistente in capo al destinatario. Trattasi, come si vede, di un provvedimento avente una natura completamente differente rispetto allo strumento del parere.

Ciò premesso, è lo stesso articolato normativo a rispondere al quesito proposto, laddove, per l'appunto, l'art.30 comma 1 della legge quadro 6 dicembre 1991 n.394 recita espressamente: “Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva”. Resta naturalmente salva l'applicabilità, in via residuale, delle altre fattispecie penali eventualmente configurabili nella condotta serbata dal reo.

Da ultimo, per un ulteriore chiarimento nel merito, si consiglia la lettura della seguente massima: “per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il D.L. 27 giugno 1985 n. 312 conv. in legge 8 agosto 1985 n. 431, sia la legge 6 dicembre 1991 n. 394, in quanto le due discipline concorrono. Infatti la istituzione del parco regionale non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica”. (Cass. Pen. III – 11 gennaio 2000 n.83)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.